

OGGETTO: Assunzione, con contratto a termine, del Dr. Onoratio Orticello, esperto esterno alla pubblica amministrazione, per le esigenze dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale. Approvazione dello schema-tipo di contratto.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTA la nota n.890 del 27.1.2003, del Direttore del Servizio Funzione Amministrativa del Consiglio Regionale, con cui, nell'informare che con decisione del 18.12.2002, l'Ufficio di Presidenza, con riferimento all'organigramma dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio di cui alla deliberazione n.132 del 21.11.2000, ha stabilito l'assunzione del Dr. Onoratio Orticello, soggetto esterno alla pubblica amministrazione, quale 3° Dirigente dell'Ufficio stesso, sollecita l'ulteriore corso della decisione in parola;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.132 del 21.11.2000, con oggetto: "Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale. Declaratoria delle funzioni, attribuzioni e contingente del personale.";

PRESO ATTO dell'allegato A) della citata deliberazione che, tra l'altro, dispone che:

1. l'Ufficio di Gabinetto del Presidente è composto da uno staff di quattordici unità di personale di cui tre dirigenti;
2. di conferire ad un dirigente l'incarico di Capo dell'Ufficio e ad un altro l'incarico di Vice Capo dell'Ufficio e Funzioni Vicarie;
3. le funzioni da conferire al terzo dirigente saranno definite successivamente nell'ambito dell'organizzazione funzionale dell'ufficio stesso;
4. delle quattordici unità di cui al punto 1) solo una può essere esterna alla pubblica amministrazione;
5. il trattamento economico del dirigente di cui al punto 3) è quello previsto per il responsabile delle strutture regionali denominate aree;

VISTO della L.R. n.6/2002, ed in particolare l'articolo 20 concernente: "Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico." con cui si dispone, tra l'altro, che il conferimento degli incarichi dirigenziali si attribuiscono secondo le procedure fissate nel regolamento di organizzazione da emanarsi in attuazione della legge stessa;

[Handwritten signature and date]
16/11/2003

* DATO ATTO che a tutt'oggi il Consiglio Regionale non ha ancora provveduto all'approvazione del proprio Regolamento per cui si ritiene, nelle more di entrata in vigore dello stesso, di dovere estendere, in via analogica, quanto dispone in merito il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" n°1/02, ed in particolare l'articolo 162 e l'allegato "H" con cui si dispone che gli incarichi dirigenziali sono conferiti sulla base di avvisi pubblici o di selezioni dei dirigenti di ruolo regionale;

* pubblicazione
RITENUTO che a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che non abbiano svolto per almeno un quinquennio attività dirigenziali in organismi, enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private non può essere conferita la qualifica di Dirigente se non solo a seguito di un procedimento di selezione di rilevanza pubblica;

PRESO ATTO della necessità rappresentata dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio di avvalersi entro breve tempo dell'apporto del Dr. Onoratino Orticello e quindi senza l'attivazione delle suddette procedure selettive di reperimento personale dirigente;

RITENUTO di dovere, pertanto, dare corso alla comunicazione n.890/2003;

RITENUTO, stante i motivi innanzi citati, che si possa procedere all'accoglimento della citata nota solo ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento che dispone in merito al conferimento di un incarico di fiducia ad un esperto esterno alla pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di consentire, attuando la innanzi citata procedura, l'assunzione a termine del Dr. Onoratino Orticello, esperto esterno alla pubblica amministrazione, il cui rapporto non può essere superiore ad anni uno, eventualmente prorogabile per una sola volta fino ad un massimo di un anno, per il medesimo incarico e per particolari e motivate esigenze non imputabili all'interessato;

PRESO ATTO che allo stesso, stante l'allegato "CC" al Regolamento, è attribuito il compenso variabile tra il 60% e il 75% del trattamento economico complessivo, compresa la retribuzione di risultato, previsto dalla contrattazione integrativa aziendale per il dirigente della fascia più alta (Euro 88.055,90);

RITENUTO di dovere pertanto attribuire il compenso nella misura del 60...% corrispondente ad Euro 52.333,54..;

VISTO lo schema di contratto di affidamento dell'incarico a termine che forma parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la spesa derivante dalla stipula del succitato contratto grava sul cap.S11405 degli esercizi finanziari competenti;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di consentire, per i motivi detti in premesso che qui si intendono richiamati, l'assunzione a termine, per le esigenze dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale, del Dr. Onoratino Orticello, nato a Fondi (LT) il 27.7.1954, esperto esterno alla pubblica amministrazione.
- 2) L'incarico decorre dalla data di stipula del relativo contratto a termine ed ha, salvo quanto disposto al punto 2 dell'allegato G) del Regolamento, la durata di anni uno. L'incarico ed il relativo contratto cessano comunque automaticamente, senza preavviso, con l'entrata in vigore del regolamento di organizzazione consiliare di cui alla L.R.- 18.2.2002, n.6.
- 3) Stante il carattere altamente fiduciario dell'incarico, lo stesso si risolve in caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Consiglio, o per il venire meno del rapporto fiduciario.
- 4) La risoluzione, recesso e revoca dall'incarico sono disciplinate dall'art.165 del regolamento.
- 5) Il Dr. Onoratino Orticello, prima della stipula del contratto dovrà dare dimostrazione di non trovarsi in situazioni ostative di incompatibilità.
- 6) Di approvare lo schema di contratto di diritto privato a termine che forma parte integrante del presente atto e di autorizzare il Direttore del Dipartimento "Istituzionale" alla sottoscrizione dello stesso.
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PRESO ATTO che il Regolamento all'articolo 14 detta anche disposizioni in merito al conferimento di incarichi di fiducia ad esperti esterni alla pubblica amministrazione;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11 FEB. 2003

128
21 FEB 2001

ALLEGATO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO A TERMINE CON IL Dr....., SOGGETTO ESTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COME ESPERTO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

PREMESSO CHE:

- la Giunta della Regione Lazio, vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.132 del 21.11.2000, ha, con provvedimento motivato n... ..del... .., conferito al Dr., soggetto esterno alla pubblica amministrazione, l'incarico di "esperto per le esigenze dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale " ai sensi del combinato disposto di cui all'allegato "G" e l'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta n.1/2002 ed ha delegato al Direttore del Dipartimento " ISTITUZIONALE " le incombenze relative alla stipula del contratto;
- Il Dr. ha, con nota prot. n... .. del acquisita agli atti, accettato la nomina in parola ed ha prodotto oltre alla formale dichiarazione corredata dal curriculum;

TANTO PREMESSO TRA

il Direttore del Dipartimento " ISTITUZIONALE " Dr. Alessandro Ridolfi, nato a Roma il 27.12.1965, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n.212, il quale interviene e agisce, per delega del Presidente della Giunta, in rappresentanza della Regione Lazio - cod. fisc. 80143490581-

E

Il Dr....., nato a.....il....., residente a....., cap.,
Via.....n.....;
Codice fiscale:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- Costituzione del rapporto

La Regione Lazio conferisce con contratto di affidamento incarico a termine, l'incarico fiduciario di " Esperto per le esigenze dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale " al Dr....., soggetto esterno alla pubblica amministrazione, che accetta.

ART. 2 - Durata dell'incarico

L'incarico decorre dalla data di stipula del presente contratto, stante il carattere altamente fiduciario dello stesso, ai sensi del comma 2), del punto 2, dell'allegato G) del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1/2002, ha la durata di anni 1 (uno), salvo proroga che potrà essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di anni 1 (uno), per particolare ed eccezionali esigenze non imputabili all'incaricato.



ART.3 – Obiettivo

Il Dr....., svolge le funzioni che verranno definite nell'ambito dell'organizzazione funzionale dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale .

In attuazione del disposto di cui al punto 6 dell'allegato "G" del Regolamento n.1/2002, può partecipare ad incontri, conferenze, dibattiti, riunioni di coordinamento con altri enti pubblici o privati e ad ogni altra attività attinente all'incarico.

ART. 4 – Obbligo di fedeltà ed esclusività

Il Dr.....opera con autonomia operativa e risponde ed è responsabile verso l'Organo politico di riferimento della attività della struttura cui è preposto e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.

E' preclusa, in ogni caso, la concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente e continuativo.

E' fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.

Sono fatti comunque salvi gli incarichi di rappresentanza sindacale ai sensi delle vigenti normative legislative e contrattuali.

ART. 5 – Trattamento economico

Il compenso annuo lordo è complessivamente determinato in Euro.....

Compete, altresì, per l'espletamento delle attività previste al punto 6 dell'allegato "G" del Regolamento n.1/2002, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6 – Risoluzione del rapporto di collaborazione

Il rapporto di collaborazione cessa alla data di scadenza del presente contratto fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 2.


Il contratto è, altresì, risolto quando si contravviene al disposto del precedente articolo 4.

Il contratto è altresì risolto con il venire meno il rapporto di fiducia.

Il contratto è altresì risolto con l'entrata in vigore del Regolamento di Organizzazione Consiliare di cui alla Legge Regionale n. 6 del 18.02.2002

ART. 7 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Regolamento e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 5. Below the stamp, there is a handwritten signature and some illegible markings.

ART. 8 – Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

ART. 9 - Registrazione

.Il presente contratto è esente da bollo (DPR n.642/72, tabella art.25) e da registrazione (DPR n.131/86, tabella art.10)

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

IL COLLABORATORE
(Dr... ..)

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO "ISTITUZIONALE"
(Dr. Alessandro Ridolfi)

